

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio  
concernente la domanda di grazia Bontognali Lucio, Bellinzona

(del 18 agosto 1971)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Formuliamo le nostre osservazioni alla domanda di grazia 17 giugno 1971 presentata dal signor Lucio Bontognali, 1932, fumista, Bellinzona, Via San Gottardo. L'istante, con sentenze 29 marzo 1971 del Pretore di Bellinzona, è stato condannato a :

- 7 giorni di detenzione (REVOCA sospensione condizionale - sentenza 2 maggio 1969 - Procura Pubblica Bellinzona - continuata distrazione oggetti pignorati - SC 2 anni) ;
- 10 giorni di detenzione (REVOCA sospensione condizionale - sentenza 4 giugno 1969 - Procura Pubblica Bellinzona - trascuranza doveri di assistenza familiare - SC 2 anni).

Il 6 maggio 1971 il Dipartimento giustizia ha ordinato l'esecuzione delle pene sopra richiamate : l'ordine di arresto è stato sospeso il 18 giugno 1971 avendo il Bontognali inoltrato domanda di grazia.

Nella sua istanza il Bontognali richiama innanzitutto il malinteso che gli avrebbe impedito di presentare le osservazioni al Pretore di Bellinzona entro il termine stabilito dal Dipartimento giustizia con la sua proposta di revoca della sospensione condizionale. Accenna alle sue modeste condizioni finanziarie nonché alla particolare sua situazione familiare, che hanno provocato, non senza sua colpa, i procedimenti penali contro di lui emanati.

Consapevole degli errori commessi, che gli hanno fatto conoscere per la prima volta l'umiliazione della prigione, dichiara che non si opporrà più all'invio del figlio Claudio all'Istituto Canisio e nemmeno si sottrarrà al suo obbligo di provvedere, almeno parzialmente, al suo mantenimento.

Il sostituto Procuratore Pubblico sopracenerino, al quale la domanda di grazia era stata sottoposta per esame, preavvisa negativamente la concessione della stessa richiamando considerazioni d'ordine generale già presentate in altri analoghi procedimenti.

Il Gran Consiglio è per legge l'Autorità competente a concedere al condannato la grazia (legge 5 novembre 1945). La grazia non costituisce, come è noto, un giudizio di merito di grado superiore, che possa annullare gli effetti di un giudizio penale : la grazia è una misura di carattere straordinario, che può essere ammessa soltanto in casi speciali nei quali l'esecuzione costituirebbe una patente ingiustizia.

I fatti esposti dal Bontognali corrispondono al vero ; della famiglia Bontognali si occupano dal 1963 :

- l'Autorità di sorveglianza delle tutele che, con decreto 13 settembre 1963, affidava i figli Luciano e Claudio prima all'Istituto Von Mentlen poi al collegio S. Angelo di Loverciano ;
- l'Assicurazione invalidità con un versamento di Fr. 10,— per ogni figlio, essendo gli stessi ritenuti invalidi ;

- il Servizio cantonale della pubblica assistenza che sino ad oggi ha provveduto al mantenimento dei due figli del Bontognali presso istituti particolari ;
- il Servizio sociale.

A carico del Bontognali non sono state emanate altre condanne ad eccezione di un decreto di accusa del 14 aprile 1962, pure della Procura Pubblica di Bellinzona, per perturbamento colposo della circolazione pubblica e lesioni colpose gravi, già cancellata dal 1964. Come riconosciuto dal Servizio sociale cantonale, il suo rifiuto a contribuire al sostentamento dei propri figli — mascherato dalle sue reali precarie condizioni finanziarie — è stato anche il suo modo di opporsi alla decisione delle Autorità cantonali di collocare i suoi figli in istituti quando egli riteneva di poter provvedere direttamente al loro mantenimento e alla loro educazione.

A giudizio del Servizio sociale sembra ora che il Bontognali « abbia valutato in modo più ponderato il suo comportamento nell'ambito dell'esercizio della podestà dei genitori ».

Pur ammettendo che in base agli atti della Procura Pubblica si dovrebbe senz'altro aderire al preavviso negativo dell'on. Procuratore Pubblico, riteniamo che le particolari condizioni di questa famiglia debbano essere attentamente vagliate e che nemmeno la possibilità di un ripristino della sospensione condizionale debba essere scartata.

L'istanza di grazia è pertanto trasmessa a questo Gran Consiglio per la decisione di sua competenza.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
*A. Lepori*

p. o. Il Cancelliere :  
*A. Crivelli*